



## Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera – art. 33, comma 3, CGS – evento pandemico – normativa speciale d'emergenza – posticipazione dell'adempimento - differenti termini per il pagamento - non è una nuova fattispecie di illecito

## Descrizione

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. h) CGS, in caso di mancato pagamento del sesto bimestre degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, viene irrogata la sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. Si tratta dunque di una fattispecie unitaria con previsione di un'unica sanzione. Com'è noto, in seguito all'evento pandemico, è stata introdotta una normativa speciale d'emergenza che, in considerazione delle impreviste difficoltà finanziarie delle società sportive (che hanno subito il mancato introito dei biglietti e l'impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti), ha reso possibile posticipare l'adempimento dei diversi pagamenti dovuti, ivi compreso quello inerente la mensilità di giugno 2020. In tale occasione, tenendo conto anche delle diverse esigenze dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo in ragione dell'entità dei rispettivi contratti, la normativa emergenziale ha previsto differenti termini per il pagamento degli emolumenti relativi alla suddetta mensilità (in ragione della circostanza che l'entità del singolo contratto superasse o meno la soglia di €. 50.000,00 di compenso annuo), prevedendo una scadenza più ravvicinata in caso di contratti con compenso annuo inferiore a €. 50.000,00 ed una scadenza successiva per i contratti con compenso annuo superiore a tale importo. L'introduzione di differenti scadenze per l'ottemperanza di un obbligo disciplinato unitariamente dalla norma citata (art. 33, 3° comma, CGS) non ha comportato la creazione di una nuova e distinta fattispecie di illecito. Ostanto ad una simile interpretazione ragioni sia logiche che giuridiche. Sotto il primo profilo, si rileva come il differimento e lo sdoppiamento dei termini sono stati introdotti, in luogo della originaria unitaria previsione, nell'ambito di un intervento normativo finalizzato alla maggior tutela delle condizioni economiche delle società obbligate, proprio in considerazione delle relative difficoltà finanziarie conseguenti all'evento pandemico. Appare evidente che il prospettato raddoppio della fattispecie illecita contrasterebbe con la descritta *ratio legis* in quanto comporterebbe, in occasione di un comportamento illecito precedentemente previsto e sanzionato unitariamente (il mancato pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di giugno 2020), l'irrogazione del doppio della sanzione. In tal modo, la *ratio legis* sottostante l'introduzione del doppio e posticipato termine di adempimento sarebbe frustrata e contraddetta. Alle medesime conclusioni si giunge anche in applicazione dei principi generali del diritto sanzionatorio, in base ai quali sia la condotta illecita sia la conseguente sanzione debbono essere oggetto di precisa e specifica disciplina. Ne consegue che la prospettata duplicazione sia della condotta illecita sia della sanzione non possono – per evidente contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria - derivare dalla previsione di una mera divisione in due *tranches* di un unico originario adempimento (il pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo) che è stato frazionato in due distinti momenti (in ragione del quantum del contratto cui si riferiscono) al solo scopo di agevolare l'adempimento della prestazione da parte delle società.

## Stagione Sportiva

2021-2022

## Numero

n. 96/CFA/2020-2021/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Caso

## **Riferimenti normativi**

art. 33, comma 3, lett. h), CGS

## **Provvedimenti**

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 096 CFA del 22 aprile 2021 (Procura Federale/A.S. Livorno Calcio)